

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2013, n. 20-5734

Disposizioni regionali per l'esecuzione dei trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei su vite.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

In Piemonte l'attività aeragricola per la difesa della vite conta ormai circa 46 anni.

Attualmente le zone viticole interessate ricadono nelle province di Asti (Monferrato a sud del Tanaro) e Cuneo (Albese) per una superficie totale trattata di circa 350 ettari ed un numero di circa 350 aziende consorziate.

L'impiego del mezzo aereo in tali zone viticole (in contrazione da diversi anni) è insostituibile a causa della giacitura impervia degli appezzamenti che non consente l'esecuzione dei trattamenti con mezzi terrestri.

Per poter garantire la difesa delle viti (oggi inderogabile per produzioni di buona qualità) anche nelle zone ad elevata vocazionalità in cui le operazioni da terra mettono a serio rischio l'incolumità degli operatori, il Settore Fitosanitario, su istanza dei Consorzi aeragricoli facenti parte dell'Associazione Aeragricola Piemontese, richiede ogni anno alla Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute l'autorizzazione all'utilizzo di prodotti fitosanitari per la difesa del vigneto con il mezzo aereo registrati appositamente per tale scopo con decreti del Direttore Generale del suddetto Ministero;

visto il D. Lgs n. 194 del 17 marzo 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, concernente "Situazioni di emergenza fitosanitaria";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

considerato che la richiesta di autorizzazione in questione è motivata dalle difficoltà di reperimento di mano d'opera e dalla giacitura impervia di taluni appezzamenti che insieme ostacolerebbero i trattamenti con mezzi da terra, per cui si realizzano le condizioni di eccezionalità e necessità previsti al punto 22 dell'art. 5 del D. Lgs n. 194 del 17 marzo 1995;

ritenuto che in materia di trattamenti antiparassitari con mezzi aerei possano valere, gli indirizzi generali di riferimento forniti, per il rilascio delle relative autorizzazioni e per la vigilanza ed il controllo, dal Ministero della Sanità con circolare 19 luglio 1984, n. 55;

atteso che i trattamenti con mezzi aerei non possono venire meno ai principi generali della politica agricola regionale, quali la salvaguardia della salute degli operatori agricoli e dei consumatori, la salubrità e la qualità delle produzioni, la tutela dell'ambiente;

dato atto, pertanto, che debbono essere adottati i seguenti indirizzi ed accorgimenti:

1. gli interventi devono essere limitati nel tempo e devono essere effettuati in via eccezionale, ai sensi dei decreti annuali del Direttore Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute, per un periodo di 120 giorni a decorrere dalla data dell'approvazione dei suddetti decreti;
2. i trattamenti devono essere effettuati utilizzando i prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, compresi negli allegati dei decreti del Direttore

Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute e classificati come: IRRITANTE e/o PERICOLOSO PER L'AMBIENTE;

3. al fine di ridurre gli effetti della deriva, vengono prescritte le seguenti disposizioni:

- a) deve essere garantita dai Consorzi la perfetta efficienza delle attrezzature impiegate nelle irrorazioni;
- b) il diametro delle particelle delle miscele irrorate non deve essere inferiore ai 100 micron, evitando nebbie con gocce ad ultra basso volume;
- c) i trattamenti devono essere eseguiti in assenza di vento;
- d) i trattamenti devono essere eseguiti in modo che il pilota possa fruire di mezzi idonei a terra (contrassegni di confine, zone di rispetto, indicazioni di direzione di volo e simili) che gli consentano di operare nel miglior modo;
- e) la distribuzione dei fitofarmaci deve avvenire con traiettorie di volo alle minime altezze e velocità compatibili con la sicurezza del volo e l'efficienza del trattamento;
- f) gli appezzamenti da trattare devono essere sufficientemente estesi in relazione alle specifiche e particolari situazioni territoriali;

4. prima di dare inizio ai trattamenti delle campagne di difesa della vite gli operatori aeragricoli devono effettuare una accurata ricognizione del territorio da trattare, al fine di accertare:

- a) la sicurezza delle persone, degli animali d'azienda, dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua, delle zone sensibili in generale;
- b) l'eventuale presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.);
- c) l'eventuale presenza di piante isolate o limitate colture diverse all'interno del territorio o monocoltura da trattare;

5. nell'esecuzione dei trattamenti devono essere rispettate le norme stabilite dal Regolamento regionale recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) emanato con D.P.G.R 11 dicembre 2006, n. 15/R.; inoltre devono essere tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, strade aperte al traffico, ecc.;

6. durante i trattamenti è vietato ai mezzi aerei il sorvolo dei centri abitati, intendendosi per tali quelli indicati dall'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In ogni caso il sorvolo delle vie di comunicazione e dei corpi d'acqua, con ugelli chiusi, deve avvenire intersecando gli stessi nel tratto più breve;

7. l'intervallo di inagibilità dei vigneti irrorati deve essere di 48 ore;

8. sia il mezzo aereo che i piloti devono avere i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;

9. nel caso di aziende aderenti alla misura 214.1 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, ai sensi del Reg.to CE del Consiglio n. 1698/2005 e del Reg.to CE della Commissione n. 1974/2006, i Consorzi aeragricoli devono rispettare i disciplinari di produzione e le indicazioni fornite dalla Struttura pubblica tecnica coordinata dalla Direzione regionale Agricoltura, nonché operare in stretto raccordo con i soggetti erogatori di assistenza tecnica privata, di cui le aziende devono obbligatoriamente avvalersi, ai quali devono essere comunicati tempestivamente le date dei trattamenti, i prodotti e le dosi impiegati, al fine di consentire ai viticoltori di aggiornare con regolarità la scheda dei trattamenti;

10. è necessario inoltre adempiere al disposto dell'art. 42, comma 3, del D.P.R. n. 290, del 23 aprile 2001, relativamente alla conservazione delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari, alla tenuta e compilazione del registro dei trattamenti;

visto che la realtà viticola piemontese è rappresentata da numerosissime piccole aziende che risultano, fra l'altro, frammentate e polverizzate in appezzamenti di modestissima superficie, per cui risulta estremamente difficile che appezzamenti di proprietà di soci dello stesso Eliconsorzio, anche

se contigui, raggiungano le dimensioni di almeno 7-8 ettari, come previsto dalla lettera c) del punto 1 della Circolare 19 luglio 1984, n. 55, del Ministero della Sanità, citata in precedenza;
dato atto che la sorveglianza delle operazioni e della esatta osservanza delle disposizioni impartite con la presente deliberazione compete alle relative Aziende Sanitarie Locali (ASL), salvo nuove disposizioni emanate dallo Stato;
ritenuto di impartire le prescrizioni riportate e puntualizzate nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, le quali, fra l'altro, sono state elaborate e puntualizzate dall'apposito gruppo di lavoro costituito a suo tempo tra i Settori regionali competenti degli Assessorati Agricoltura, Sanità ed Ambiente;
ritenuto che l'autorizzazione all'esecuzione dei trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei sulla vite venga rilasciata con successiva determinazione del Dirigente competente;
visto che la presente deliberazione reca limitazioni all'attività aeragricola ed introduce precise e puntuali prescrizioni per la salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente;
vista la circolare n. 6864/22 del 17.04.1998 a firma del Presidente della Giunta Regionale e degli Assessori alla Sanità ed all'Ambiente;
la Giunta Regionale con voto unanime ed espresso nelle forme di legge,

delibera

di approvare, ai sensi del D. Lgs n. 194 del 17 marzo 1995, le disposizioni per l'esecuzione dei trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei:

- 1 - limitatamente alla coltura della vite;
- 2 - esclusivamente per la difesa dalle crittogame (Peronospora ed Oidio);
- 3 - impiegando formulati autorizzati "ad hoc" con decreti annuali del Direttore Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute, per un periodo massimo di 120 giorni a decorrere dalla data del provvedimento ministeriale;
- 4 - nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione e, per quanto non ivi esplicitamente previsto, degli indirizzi generali di riferimento di cui alla circolare del Ministero della Sanità del 19 luglio 1984, n. 55.

La durata del procedimento è di 90 giorni.

L'autorizzazione all'esecuzione dei trattamenti con mezzi aerei sulla vite verrà rilasciata con successiva determinazione dirigenziale del Settore Fitosanitario nel termine di 90 giorni, a modifica della D.G.R. n. 64-700 del 27/09/2010.

Contro la presente deliberazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO

MODALITA' E PRESCRIZIONI PER I TRATTAMENTI CON MEZZI AEREI SULLA VITE

1) La richiesta di autorizzazione, agli atti del Settore Fitosanitario, deve essere completata dalla seguente documentazione:

- a) coltura ed avversità;
- b) indicazione dei prodotti fitosanitari da usare per i trattamenti, i quali devono risultare registrati per l'impiego con mezzo aereo;
- c) epoche d'impiego (ipotesi di calendario dei trattamenti);
- d) località interessate (Comuni) e relative superfici da sottoporre ai trattamenti;
- e) elenco delle basi operative ed indicazione delle generalità e del recapito degli addetti alle basi;
- f) planimetria degli appezzamenti da trattare, in scala idonea 1:10000 o 1:5000 o più dettagliata riportante l'indicazione delle aree di salvaguardia individuate ai sensi del Regolamento regionale "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" approvato con la D.G.R. n. 29-4852 del 11 dicembre 2006 ed emanato con D.P.G.R 11 dicembre 2006, n15/R;
- g) relazione tecnica ambientale, sottoscritta dal presidente del Consorzio aeragricolo, che descriva:
 - la presenza di eventuali zone sensibili (abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc., strade aperte al traffico);
 - la valutazione complessiva della compatibilità dei prodotti fitosanitari con le colture praticate nel comprensorio di competenza;
 - la situazione climatica ed anemologica nonché le principali caratteristiche orografiche del comprensorio di competenza.

2) La stessa documentazione, unita a copia della domanda, deve essere inviata anche all'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, al fine di consentire alla stessa l'effettuazione dei relativi controlli ed al Dipartimento ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) competente per territorio.

3) L'Assessorato Regionale all'Agricoltura, foreste, caccia e pesca, Settore Fitosanitario, provvede ad inoltrare le autorizzazioni, rilasciate con determina dirigenziale, agli operatori interessati ed alle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.

4) Le Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio sono incaricate della sorveglianza delle operazioni e dell'esatta osservanza da parte degli operatori delle disposizioni impartite con la presente deliberazione.

5) Prima di dare inizio ai trattamenti delle campagne di difesa della vite, i consorzi aeragricoli devono produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal pilota del mezzo aereo da inviare al Settore Fitosanitario, alle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio ed al Dipartimento ARPA competente per territorio dalla quale risulti che ha provveduto ad eseguire un'accurata ricognizione del territorio da trattare, al fine di accertare:

- a) la sicurezza delle persone, degli animali d'azienda, dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua, delle zone sensibili in generale;
- b) l'eventuale presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.);
- c) l'eventuale presenza di piante isolate o limitate colture diverse all'interno del territorio o monocoltura da trattare.

6) Gli operatori interessati devono, ogni volta e tempestivamente, comunicare il giorno e l'ora di inizio degli interventi con mezzi aerei alle singole Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio, a mezzo telegramma, ed all'Assessorato Regionale all'Agricoltura, foreste, caccia e pesca a mezzo lettera. I casi di rinvio dei trattamenti devono, altresì, essere comunicati immediatamente all'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio secondo modalità preventivamente concordate.

7) Gli operatori devono provvedere ad inviare ai Sindaci dei Comuni interessati ai trattamenti un congruo numero di manifesti indicanti il periodo in cui sono previsti gli interventi aerei, le zone sorvolate, i prodotti fitosanitari che verranno utilizzati (specificando il nome commerciale, la sostanza attiva, le dosi di impiego, il periodo di carenza e la classe tossicologica), nonché l'intervallo di inagibilità degli appezzamenti per la durata di 48 ore. Le stesse indicazioni con la data esatta di ogni intervento devono essere riportate anche su manifesti che, a cura degli operatori, devono essere affissi tempestivamente ed in numero adeguato nelle zone interessate al trattamento con mezzi aerei.

8) Gli addetti alle basi, delegati dal titolare dell'autorizzazione ai trattamenti antiparassitari con mezzi aerei, devono essere sempre presenti durante le operazioni nelle basi loro assegnate.

9) Durante i trattamenti è vietato ai mezzi aerei il sorvolo dei centri abitati, intendendosi per tali quelli indicati dall'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In ogni caso il sorvolo delle vie di comunicazione e dei corsi d'acqua, con ugelli chiusi, deve avvenire intersecando gli stessi nel tratto più breve.

10) Al fine di ridurre gli effetti di deriva devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) deve essere garantita dal Consorzio la perfetta efficienza delle attrezzature impiegate nelle irrorazioni;
- b) il diametro delle particelle delle miscele irrorate non deve essere inferiore ai 100 micron, evitando nebbie con gocce ad ultra basso volume;
- c) i trattamenti devono essere eseguiti in assenza di vento;
- d) i trattamenti devono essere eseguiti in modo che il pilota possa fruire di mezzi idonei a terra (contrassegni di confine, zone di rispetto, indicazioni di direzione di volo e simili) che gli consentano di operare nel modo migliore;
- e) la distribuzione dei prodotti fitosanitari deve avvenire con traiettorie di volo alle minime altezze e velocità compatibili con la sicurezza del volo e l'efficienza del trattamento;
- f) gli appezzamenti da trattare devono essere sufficientemente estesi in relazione alle specifiche e particolari situazioni territoriali.

11) Nell'esecuzione dei trattamenti devono essere rispettate le aree di salvaguardia individuate ai sensi del Regolamento regionale "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" Approvato con la D.G.R. n. 29-4852 del 11 dicembre 2006 ed emanato con D.P.G.R. 11

dicembre 2006, n15/R., inoltre devono essere tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, strade aperte al traffico, ecc.;

12) Le ditte esercenti i mezzi aerei devono essere in possesso del disciplinare di lavoro aereo ed in regola con le norme di sicurezza del Ministero dei Trasporti ed i piloti in possesso di tutte le abilitazioni necessarie per l'attività.

13) Nel caso di aziende viticole aderenti alla misura 214.1 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, ai sensi del Reg.to CE del Consiglio n. 1698/2005 e del Reg.to CE della Commissione n. 1974/2006, i consorzi aeragricoli devono rispettare i disciplinari di produzione e le indicazioni fornite dalla Struttura pubblica tecnica coordinata dalla Direzione regionale Agricoltura, nonché operare in stretto raccordo con i soggetti erogatori di assistenza tecnica privata, di cui le aziende devono obbligatoriamente avvalersi, ai quali devono essere comunicati tempestivamente le date dei trattamenti, i prodotti e le dosi impiegati, al fine di consentire ai viticoltori di aggiornare con regolarità la scheda dei trattamenti;

14) E' necessario inoltre adempiere al disposto dell'art. 42, comma 3, del D.P.R. n. 290, del 23 aprile 2001, relativamente alla conservazione delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari alla tenuta e compilazione del registro dei trattamenti.

15) Nei casi di inadempienza alle sopra citate disposizioni i trattamenti non possono essere effettuati. Tale sospensione, che in caso di continuità dell'inadempienza sarà notificata dall'Autorità locale, decadrà con il ripristino dell'osservanza delle presenti istruzioni tecniche operative.

Su segnalazione dell'Autorità locale, in casi di gravi o reiterate inadempienze, l'Amministrazione Regionale provvederà alla revoca dell'autorizzazione.

16) Per quanto non esplicitamente previsto nelle sopra elencate prescrizioni vanno rispettati gli indirizzi generali di riferimento di cui alla circolare del Ministero della Sanità 19 luglio 1984, n. 55.